PROROGA DI TERMINI A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 1994 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

Art. 1

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994

All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito. con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5 giugno 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995", "5 novembre 1995" e "5 dicembre 1995";

c) nel comma 6 le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995" e le parole da: "i medesimi soggetti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole: "quattro mesi;" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1995;";

e) nel comma 11, le parole: "Il versamento delle somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995";

f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,

devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

Versione in vigore dal 10 aprile 1995, non più in vigore dal 10 giugno 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Estremi	Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-a-favore-dei-soggetti-residenti-nelle-zone-colpite/art-1-proroga-di-termini-a-favore-dei-soggetti-residenti-nelle-zone-colpite/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it